



Comune di Niardo

Provincia di Brescia
C.A.P. 25050

ORIGINALE

N. registro generale 102

in data 03/12/2020

DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DEL DOS DEI FRA' IN COMUNE DI NIARDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE AL CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE. CUP: B77H19004030006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 96 in data 30/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107, inerente le funzioni e le responsabilità dei responsabili di servizio, 151 recante i principi in materia di contabilità che disciplina, tra l'altro, le modalità di apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni che comportano assunzione di impegni di spesa, e 183 inerente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 31/05/2016 e modificato con deliberazione del C.C. n. 9 in data 09/05/2017;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 28 marzo 2013;
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato dalla Legge n. 217/2010, e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni allo scopo emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Visto:

Il d.l.vo 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto comunale;

Il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 5.

Considerato che l'Amministrazione Comunale si è impegnata, in qualità di soggetto attuatore, a realizzare un intervento di miglioramento della percorribilità della strada agro-silvo-pastorale del Dos dei Frà all'interno del patrimonio boschivo comunale gestito dal Consorzio Forestale Pizzo Badile finanziato per € 165.689,00 con contributo del **Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.**

Operazione 4.3.01;

Considerato che, su detta area, l'intervento da progettare è volto in particolare a migliorare e ripristinare la viabilità della strada agro-pastorale-boschiva interessata;

Vista la proposta economica, pervenuta in data 19/11/2020 prot. n. 4154 dal Consorzio Forestale Pizzo Badile a seguito della richiesta prot.n. 4098 del 13/11/2020;

Dato atto che l'importo preventivato della spese tecniche nel quadro economico dello studio di fattibilità è pari ad € 17.830,77 (C.I. e IVA esclusi) che vengono finanziati solo per l'importo di € 7.852,00 (C.I. e IVA esclusi) con il contributo **D.d.s. 30 luglio 2020 - n. 9328 Reg. UE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale»;**

Dato atto che il Consorzio Forestale Pizzo Badile si è reso disponibile ad effettuare il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'importo finanziato di € 7.852,00 00 (C.I. e IVA esclusi);

Rilevato che:

- Nel contesto dell'autoproduzione del settore pubblico è stato elaborato, dapprima in via giurisprudenza e poi in via normativa settoriale, l'istituto dell'*in house providing* il quale ricorre, come è noto, allorché l'amministrazione si struttura per procurarsi un servizio tramite un soggetto formalmente distinto da se stessa ma sostanzialmente ad essa riconducibile. Nella prospettiva europea, infatti, la pubblica amministrazione può decidere di erogare direttamente prestazioni di servizi a favore degli utenti mediante proprie strutture organizzative, senza dover ricorrere ad operatori economici da reperire attraverso il ricorso al "mercato esterno";
- Condizione essenziale, legittimante, la modalità di gestione *in house* è l'assenza di sostanziale distinzione soggettiva tra affidante e affidatario, al punto che non si possono considerare "parti" contrattuali contrapposte e, di conseguenza, escludendo vi sia un vero ricorso al mercato;
- Fin dall'inizio, la giurisprudenza della corte di giustizia europea (sentenza Stadt Halle, 11 gennaio 2005, in causa C-26/03) ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche "auto-produrre" beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimi da una "relazione organica";
- Oggi, attraverso l'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), l'ordinamento italiano ha nuovamente recepito quanto disposto in ambito comunitario dalle direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014, a completamento della normativa avviata dalla famosa "sentenza Teckal" (corte di giustizia europea, 18 novembre 1999, causa C-107/98);
- L'art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici, recato dal d.lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, recepisce gli articoli 12 e 13 della direttiva 2015/24/UE, 28 della direttiva 2015/25/UE e 17 della direttiva 2015/23/UE dir. 23, escludendo dall'ambito di applicazione del codice gli affidamenti *in house* effettuati nell'ambito del settore pubblico;
- I requisiti europei legittimanti gli affidamenti diretti *in house*, in deroga alle regole ordinarie di affidamento dei contratti pubblici d'appalto, sono esplicitati dal citato art. 5, secondo cui:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (come da documentazione acquisita agli atti); b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi (come da documentazione acquisita agli atti); c) nella persona

giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (come risulta dalla visura camerale online acquisita in data 07/06/2018).

Considerato:

- che la **legge della regione Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i.**, “testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” prevede: che siano incentivati gli interventi di sviluppo nel settore forestale e che gli stessi siano, ove possibile, realizzati da aziende agricole o da consorzi forestali riconosciuti (art. 26); che la Regione Lombardia, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione ed incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati a consorzi forestali e ad altre forme di associazioni (art. 40);
- Che ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n° 31/2008 la Regione ha istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione di attività selvicolturali e che possano ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico;
- Che il Consorzio Forestale Pizzo Badile con sede in Ceto (BS) loc. Campagnelli risulta tra i soggetti riconosciuti dalla Regione Lombardia, è iscritto all'albo regionale delle imprese boschive; (n° iscrizione n. 278)
- Che il Consorzio Forestale Pizzo Badile ha i requisiti per accedere ad affidamenti di lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 228/01 e della DGR R.L. n. 9/419 del 5 agosto 2010;

Rilevato:

- Che il Consorzio Forestale Pizzo Badile è partecipato dai comuni DI Braone, Breno, Ceto, Cimbergo, Losine, Niardo, Paspardo e dalla Comunità Montana di Valle Camonica ed è stato costituito con finalità prioritaria di provvedere alla gestione del territorio montano e del patrimonio silvo-pastorale dei comuni consorziati, in aderenza alla normativa statale e regionale che incentiva tale forma di gestione;
- Che il consorzio ha per oggetto, tra le altre cose, *“la progettazione e la realizzazione di attività selvicolturali così come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente”* (art. 4 punto i) dello statuto);
- Che l'art. 50 comma 1 della l.r.31/08 e ss.mm. riporta: *“Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti”*;
- Che il Comune con delibera di c.c. n. 13 del 06/07/2000 ha aderito alla compagine del Consorzio Forestale suddetto;
- Che lo stesso Consorzio si configura quale organismo in house, essendo interamente partecipato da enti pubblici per il tramite dei loro rappresentanti, essendo previsto che l'attività prevalente dell'attività consortile venga svolta nei confronti degli enti consorziati ed essendo previsti i meccanismi di controllo analogo richiesti dalla normativa applicabile;

Rilevato che sussistono in capo al Consorzio i requisiti previsti dall'art. 5 del Codice dei Contratti, essendo lo stesso interamente partecipato da enti pubblici, essendo stato approvato il patto paraconsortile per assicurare il controllo analogo tra i soci del Consorzio Forestale Pizzo Badile da tutti i soci e in particolare il Comune di Niardo ha deliberato tale patto con delibera c.c. n. 25 del 21/11/2017;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 192 comma 1 del d.lgs. 50/16 e s.m. prevede che *“È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici,*

l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto.”;

Viste le linee guida n. 7 di ANAC “*recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016» e in particolare il punto 5.3 che riporta: “Resta fermo che la domanda di iscrizione consente al le amministrazioni aggiudicatrici e a gli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”;*

Considerato che la Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di socio del Consorzio Forestale Pizzo Badile e mediante delega degli altri soci, ha presentato domanda di iscrizione al registro ANAC di cui all'art. 192 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per il Consorzio Forestale Pizzo Badile in data 02/02/2018;

Acquisita la disponibilità del Consorzio Forestale Pizzo Badile all'esecuzione dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (nota pervenuta al prot. comunale n. 4154 in data 19/11/2020);

Preso atto che il Consorzio Forestale Pizzo Badile si propone quale soggetto particolarmente idoneo per l'attuazione di quanto in argomento;

Dato atto che, infatti, l'affidamento diretto al Consorzio Forestale Pizzo Badile, quale organismo in house, si giustifica in ragione della circostanza oggettiva che il Consorzio ha svolto e, tutt'ora, svolge attività analoghe a quelle oggetto dell'eventuale affidamento dei lavori in argomento sin dalla sua origine; esso ha, pertanto, innegabilmente acquisito un importante *know how* nonché un non trascurabile patrimonio di professionalità in relazione alle attività oggetto dell'eventuale affidamento. Specificamente, il Consorzio ha, negli anni, acquisito, nell'adempimento di svariate attività per questo ente locale, le informazioni relative ai luoghi oggetto del servizio, la conoscenza delle esigenze e delle criticità dei lavori e degli adempimenti eseguiti sul territorio;

Considerato, inoltre, che gli interventi sono da realizzare in zone di montagna difficilmente accessibili ed il Consorzio Forestale Pizzo Badile garantisce anche una conoscenza approfondita e pluriennale del territorio montano;

Dato atto della congruità del prezzo offerto, pari ad euro 7.852,00 (IVA 22% esclusa) a fronte di un importo di € 17.830,77 (C.I. e IVA 22% esclusi);

Considerato quindi, che lo stesso Consorzio Forestale si è reso disponibile ad effettuare gli interventi di cui all'oggetto ad un importo molto inferiore rispetto all'importo di tali prestazioni;

Dato atto, inoltre, che l'affidamento ai sensi dell'art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici garantisce la disponibilità in capo all'ente del potere di indirizzo strategico e di influenza nelle scelte operative assicurato dalla sussistenza del controllo analogo e dagli ulteriori controlli previsti in ambito statutario e che l'affidamento allo stesso dei lavori suddetti comporta conclusivamente una netta semplificazione delle procedure amministrative e risparmi di tempo e risorse per gli uffici, anche alla luce delle ristrette tempistiche previste dalla suddetta misura del PSR;

Dato atto, dunque, che le prestazioni ricomprese nella proposta del Consorzio Forestale sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e non sussistono ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house;

Verificato che il Consorzio Forestale Pizzo Badile possiede i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti come da dichiarazione acquisita agli atti al prot.n. 2065 del 06/06/2018;

Viste le verifiche effettuate in materia di D.U.R.C. con Documento INAIL_25056604;

D E T E R M I N A

- 1 . **Di affidare**, per le suesposte motivazioni, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (CUP: **B77H19004030006**) al Consorzio Forestale Pizzo Badile, con sede in Ceto (BS) località Campagnelli, P.IVA 02152480980, dato atto che è stata svolta preventivamente la valutazione sulla congruità tecnico-economica dell'offerta e della convenienza complessiva dell'operazione con riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, per un importo pari ad euro 7.852,00 (oltre IVA 22%);

- 2 . **Di assumere** la prenotazione di spesa di € 1.000,00 (IVA 22% esclusa) prevista per la sola fase progettuale, a valere sul bilancio 2020 sul conto nel seguente modo:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
1086	1	6	1	3	1.03.02.11.000

- 3 . **Di assumere** la prenotazione di spesa della parte rimanente di € 6.852,00 (IVA 22% esclusa) prevista per la fase direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, a valere sul bilancio pluriennale nel seguente modo:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
3584	16	6	2	2	U.2.02.01.09.000

4. **Di dare atto** che il Consorzio Forestale Pizzo Badile assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. **Di disporre** che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;

7. **Di disporre** che tale provvedimento venga pubblicato dall'Ufficio Segreteria, oltre che sull'Albo pretorio online, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Fabio Bondioni)





VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 147bis 1°c. e 183 c.7° T.U.E.L. 267/2000)

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis comma 1° e 183, comma 7°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.: **FAVOREVOLE**

E/U	Impegno	Capitolo	Anno	Importo

Niardo, 03/12/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maffessoli Giuseppe



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, esecutiva dal giorno 03/12/2020, viene in data 25 GEN 2021 pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Boniotti Manuela



Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio